

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 gennaio 2005

nel procedimento C-26/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania)]: Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH contro Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna ⁽¹⁾

(«Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Affidamento senza pubblica gara d'appalto — Affidamento dell'appalto ad una società mista pubblico-privata — Tutela giurisdizionale — Direttiva 89/665/CEE»)

(2005/C 57/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-26/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania) con ordinanza in data 8 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH e Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešić e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'11 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* della direttiva 92/50, come modificata. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una

violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.

2 Nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-38/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Sedie a rotelle — Ammissione al sistema di rimborso da parte della sicurezza sociale»)

(2005/C 57/11)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-38/03, avente ad oggetto un ricorso, proposto l'11 febbraio 2003, per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re L. Ström e F. Simonetti) contro Regno del Belgio (agente: inizialmente sig.ra A. Snoecx, quindi sig.ra E. Dominkovits), sostenuto dal Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissechot e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Avendo definito i criteri tecnici cui devono rispondere le sedie a rotelle per essere rimborsabili dalla sicurezza sociale, in modo tale da escludere dall'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili quelle sedie a rotelle munite del marchio CE ma non rispondenti ai criteri relativi, in particolare, al diametro delle ruote anteriori e posteriori, alla copertura e all'imbottitura del sedile e dello schienale, alle dimensioni delle superfici piane e delle raggiere, agli appoggiatesta e/o ai sostegni per i piedi e le gambe;

— Avendo definito criteri più generali ai quali deve rispondere l'assortimento dell'operatore economico al fine di essere iscritto nell'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili, ossia le condizioni particolari per le vetturette senza mezzo di propulsione personale, nonché le particolari condizioni per le vetturette a propulsione personale, per cui tali vetturette devono essere disponibili con un'ampiezza minima del sedile;

— Avendo fissato una troppo rigida attualizzazione dell'elenco degli apparecchi ammessi a beneficiare del sistema di rimborso,

— il Regno de Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 28 CE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-74/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca)] (¹)

(Medicinali — Autorizzazione di immissione sul mercato — Procedimento abbreviato — Prodotti essenzialmente simili — Sostanza attiva in diverse forme di sali — Documentazione supplementare)

(2005/C 57/12)

(Lingua processuale: il danese)

Nella causa C-74/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione 14 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2003, nella causa tra SmithKline Beecham plc contro Lægemedelstyrelsen, con l'intervento di: Synthon BV et Genthon BV, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata con le direttive del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/21/CEE, 3 maggio 1989, 89/341/CEE, e 14 giugno 1993, 93/39/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude che una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato per un medicinale possa essere esaminata nell'ambito della procedura abbreviata prevista da tale disposizione quando tale medicinale contiene la stessa frazione attiva sotto il profilo terapeutico del medicinale di riferimento, ma associata ad un altro sale.

2) A sostegno della domanda presentata in forza dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva 65/65 come modificata, un richiedente può, spontaneamente o su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, fornire una documentazione supplementare sotto forma di talune prove farmacologiche, tossicologiche o cliniche allo scopo di dimostrare che il suo medicinale è essenzialmente simile al medicinale di riferimento.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 gennaio 2005

nel procedimento C-117/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (¹)

(«Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria — Misure di conservazione»)

(2005/C 57/13)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-117/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 17 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2003, nella causa Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, nonché dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: